



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA
Divisione IV – Reclutamento, formazione e passaggi interni

**Alle Direzioni territoriali del lavoro
Alle Direzioni regionali del lavoro**

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Segretario Generale

Alla Direzione generale dell'INPS

**Alla Direzione generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di
lavoro**

**Alla Direzione generale per le
politiche previdenziali ed
assicurative**

**Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro**

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

C.d.g. 7774

Oggetto: Circolare n. 19/2012. Procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati" – Indirizzi operativi.

D'intesa con il Segretariato Generale, si fa seguito alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012 relativa alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati".

Al riguardo, a fronte di alcune richieste di chiarimenti in ordine alla procedura in oggetto, si ritiene opportuno richiamare codesti Uffici ad un corretto ed uniforme svolgimento della medesima procedura.

Pertanto, nel confermare *in toto* la Circolare sopracitata emanata nel luglio scorso, si segnala quanto segue.

Con riferimento alla **presentazione delle ISTANZE** da parte dei soggetti potenziali beneficiari della tutela in argomento, appare utile precisare che nel caso di accordi individuali sottoscritti in sede sindacale - purché depositati presso le competenti Direzioni territoriali del lavoro - le ISTANZE in parola possono essere presentate presso le citate DTL, mentre nel caso di accordi sottoscritti in sede sindacale - ma non depositati presso le DTL - deve essere applicato il criterio della competenza territoriale della DTL in base alla residenza dell'istante.

Limitatamente all'**attività di monitoraggio** della procedura di cui alla nota di questa Direzione generale prot. n. 38/0050086 del 10 agosto 2012, si segnala che le ISTANZE pervenute ad una DTL ma di competenza di altra DTL non devono essere riportate tra quelle "pervenute" nel prospetto allegato alla nota citata, anche al fine di non introdurre alterazioni nella coerenza dei dati statistici a livello nazionale, bensì trasmesse tempestivamente all'ufficio competente, che ne curerà la dovuta segnalazione nel prospetto in questione.

Infine, così come richiesto dall'INPS con e-mail del 17 settembre 2012, si rappresenta l'esigenza che le Commissioni esaminatrici provvedano a trasmettere, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it, le decisioni sulle ISTANZE dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 1° giugno 2012, ("lavoratori esonerati" e "lavoratori genitori di disabili"), risultanti iscritti alla gestione ex INPDAP. Ciò allo scopo di permettere all'INPS di disporre le dovute verifiche in ordine alla regolarità della posizione assicurativa e contributiva dei soggetti coinvolti.

Le presenti istruzioni operative - in conformità con quanto indicato dal Sig. Ministro con nota prot. 9260 del 14 settembre 2012 - sono state sottoposte all'attenzione e alle valutazioni tecnico-giuridiche degli Uffici di diretta collaborazione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI

